

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno due del mese di luglio.

(02.07.2024)

Alle ore dieci e minuti trentadue.

In Montalto di Castro (VT), presso gli uffici siti in Piazza Giacomo Matteotti n. 11.

Innanzi a me dottoressa Maria Elisabetta De Rosa, Notaio in Montalto di Castro, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

a richiesta di

-- "**MONTALTO MULTISERVIZI S.r.l.**", (d'ora innanzi, anche, la "**Società**"), società vigente in base all'ordinamento italiano, con sede in Montalto di Castro, Via del Palombaro n. 11, capitale sociale Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero), interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Rieti-Viterbo 01853350567, numero REA VT-133760, indirizzo pec *montaltomultiservizi@pec.it*,

è presente

- *Daniele DI PIETRO*, nato a Roma il 4 febbraio 1981, domiciliato per la carica presso la sede sociale, ove sopra, non in proprio ma in qualità di Amministratore Unico della *Società*.

Detto componente della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede di assistere, in funzione di segretario, al fine di elevarne verbale, all'assemblea dei soci della *Società*, riunitasi, in questi giorno, luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

"1. Adozione del nuovo testo di statuto sociale".

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi di legge e dell'articolo 11.1 del vigente statuto sociale (di seguito, anche, lo "**Statuto**"), l'Amministratore Unico *Daniele DI PIETRO*, sopra generalizzato, il quale, nella suindicata qualità, constatata e fa constare quanto segue:

(i) è presente l'intero capitale sociale, rappresentato dall'unico socio "*COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO*", con sede in Montalto di Castro, Piazza Giacomo Matteotti n. 11, codice fiscale 80009830565, partita IVA 00224500561, titolare della quota di partecipazione del valore nominale di Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero), pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale, in persona del Sindaco, e legale rappresentante, *Emanuela SOCCIARELLI*, nata a Civitavecchia il 25 ottobre 1969, domiciliata per la funzione presso la sede comunale, ove sopra, autorizzata in forza di legge;

(ii) è presente l'Amministratore Unico in persona di egli medesimo, sopra generalizzato;

(iii) è presente il Sindaco Unico in persona di *Luca LA MONICA*, nato a Montalto di Castro il 27 ottobre 1965;

(iv) è altresì presente, con il consenso unanime degli intervenuti, il Responsabile del Controllo analogo, *Massimiliano MESCHINI*, nato a Viterbo il 4 marzo 1969;

(v) di aver accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti;

(vi) nessuno dei partecipanti si è opposto alla trattazione dell'argomento di cui all'ordine del giorno, essendosi dichiarati tutti informati al riguardo;

dichiara, pertanto, la presente assemblea regolarmente costituita in forma totali-

taria ed idonea a deliberare su quanto posto al citato ordine del giorno, ai sensi di legge e dell'articolo 10.4 dello *Statuto*.

Aperta, quindi, la discussione sul ***primo ed unico punto*** all'ordine del giorno, il Presidente illustra all'assemblea le ragioni per cui si rende necessario adottare un nuovo testo di *Statuto* e dà lettura delle modifiche che si intendono sottoporre alla sua approvazione. Espone che a seguito del venir meno del periodo emergenziale originato dal virus c.d. Covid-19, e precisamente a partire dalla data del 31 dicembre 2024, cesserà l'efficacia della normativa che consente che le assemblee dei soci e le riunioni degli organi amministrativi e di controllo si svolgano con modalità esclusivamente telematiche; fa presente, inoltre, che con specifico riferimento alla legittimità delle previsioni statutarie con tali contenuti, è stata pubblicata a sostegno della stessa la massima elaborata dal Consiglio Notarile di Milano, n. 200; precisa, quindi, che l'adottando testo di statuto è stato predisposto contemplando, tra l'altro, le previsioni che consentono che le assemblee dei soci possano svolgersi anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il Presidente della stessa.

Propone, pertanto, all'assemblea, l'adozione della seguente delibera:

"L'assemblea dei soci di MONTALTO MULTISERVIZI S.r.l., udita la trattazione del Presidente, preso atto della proposta di adozione del nuovo testo di Statuto,

DELIBERA

(1) di modificare lo Statuto, adottando integralmente il nuovo testo dello stesso, nella versione illustrata dal Presidente, il cui contenuto - articolo per articolo e nel suo complesso - viene riportato in calce al presente atto;

(2) di dare mandato all'Amministratore Unico, con facoltà di delegare tutto o par-

te dei poteri a terzi, al fine di dare piena pubblicità alla sopra adottata delibera, apportando al presente verbale tutte le eventuali modificazioni, soppressioni o aggiunte a tal fine necessarie ed opportune."

Nessuno chiedendo la parola per la discussione del primo ed unico punto all'ordine del giorno, il Presidente pone in votazione la proposta di delibera ed, all'esito delle operazioni di voto, fa constare che l'assemblea, all'unanimità e con espressione del voto effettuata per dichiarazione palese del socio, ha approvato la proposta stessa, deliberando conformemente al suo contenuto.

* * * * *

Il nuovo testo di statuto viene qui di seguito integralmente trascritto e riprodotto:

"MONTALTO MULTISERVIZI S.r.l."

STATUTO

TITOLO I

Denominazione - Oggetto - Sede - Durata

Art. 1 (Denominazione)

1. È costituita, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia, una società a responsabilità limitata denominata "MONTALTO MULTISERVIZI S.r.l.", società unipersonale, a partecipazione pubblica totalitaria, retta nella forma della società "*in house providing*", ai sensi del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016.

2. Possono far parte del capitale sociale esclusivamente Enti Pubblici, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla

persona giuridica controllata.

Art. 2 (Oggetto)

1. La società è attiva nell'alveo di servizi di interesse generale, costituzionalmente garantiti, volti alla soddisfazione dei bisogni della collettività del contesto comunale di riferimento nonché nei servizi strumentali all'amministrazione del socio unico.

2. La società ha per oggetto:

(A) la gestione della farmacia in località "Marina", di cui è titolare il Comune di Montalto di Castro; in particolare nell'ambito di cui sopra, la società si propone di svolgere l'attività di:

- preparazione e vendita al dettaglio di medicinali, specialità, prodotti e/o articoli farmaceutici, prodotti ad uso umano e veterinario e/o articoli para farmaceutici in genere;
- commercio di sostanze e prodotti chimici per l'infanzia, gli anziani, gli ammalati, commercio di strumenti igienico-sanitari, articoli sanitari, articoli per la puericultura e per l'infanzia, articoli di profumeria e cosmesi, articoli per la cura, l'igiene e la bellezza delle persone, apparecchi e protesi ortopedici, prodotti di ottica e occhiali, apparecchi acustici, prodotti per l'enologia, liquori, spiriti ed essenze, articoli di abbigliamento per neonati, calzature fisiologiche, ortopediche e correttive, alimenti vitaminici e dietetici per animali, articoli e/o prodotti aventi comunque attinenza con quelli sopra specificati;
- vendita al dettaglio di articoli e prodotti per l'alimentazione umana e alimenti dietetici;
- produzione e vendita di prodotti magistrali, galenici, cosmetici ed erboristici;
- noleggio di apparecchi sanitari in genere;

- servizio di accesso al C.U.P. con relativo pagamento della prestazione prenotata e ritiro del relativo referto;

- servizio di consegna dei medicinali a domicilio previo ritiro delle prescrizioni mediche in favore di persone che si trovano in situazioni di difficoltà;

- svolgimento delle prestazioni sanitarie di "primo livello" (o prima istanza) e di "secondo livello" che potranno essere erogate, in linea con la vigente normativa, da professionisti (infermieri e fisioterapisti) iscritti nei rispettivi Albi Professionali, previa instaurazione di idoneo rapporto di lavoro con la società, anche su prescrizione dei medici di base o dei pediatri di libera scelta;

(B) lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico per la collettività di riferimento nel territorio comunale, del servizio di trasporto/navetta in favore di terzi e del Comune di Montalto di Castro per attività escluse dal programma di esercizio annuale scolastico nonché del servizio di trasporto extrascolastico per attività educative, culturali, sportive e religiose;

(C) la progettazione, la realizzazione e la gestione di parcheggi, anche privati, di sistemi viari e, in generale, di servizi di supporto alla mobilità della collettività di riferimento nonché la cura ed il decoro della rete stradale e delle superfici pedonali cittadine, volti a garantire la funzionalità in sicurezza delle vie e dei marciapiedi pubblici;

(D) la manutenzione degli edifici comunali, anche di interesse storico;

(E) l'attività di supporto logistico ed operativo all'Amministrazione nell'organizzazione e nella realizzazione di eventi e manifestazioni culturali e turistici sul territorio comunale;

(F) la gestione dei servizi di informazione e promozione turistica/culturale per conto del Comune di Montalto di Castro e/o società/enti partecipati nonché lo

svolgimento delle attività di informazione, accoglienza e promozione dell'interesse economico-commerciale collettivo nell'ambito turistico di riferimento, il tutto attraverso l'attuazione di ogni iniziativa in grado di contribuire alla diffusione della conoscenza, allo sviluppo della ricchezza e alla valorizzazione del territorio, con specifico riferimento al Comune di Montalto di Castro. In particolare, la società si propone di svolgere le seguenti attività, e precisamente:

- raccolta e diffusione delle informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza;

- assistenza ai turisti compresa la prenotazione di servizi ricettivi, turistici e la tutela del consumatore turistico;

- promozione di iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche locali;

- raccolta, gestione amministrativa e attualizzazione dell'informazione turistica del Comune di Montalto di Castro per orientare e informare il visitatore;

- promozione e vendita di servizi e biglietti per eventi e per attività culturali sul territorio del Comune;

- gestione delle indagini di gradimento e incidenze del servizio di informazione e accoglienza turistica;

(G) l'attività di pubblicità e promozione, anche per conto del socio e di terzi, come previsto dalla legge;

(H) lo svolgimento delle attività di accertamento e riscossione dei tributi locali previa iscrizione nell'apposito albo, del servizio di supporto al recupero coattivo delle sanzioni pecuniarie per verbali di violazione e ordinanze ingiunzione elevati dal Corpo di Polizia Municipale nonché del servizio di riscossione dei principali tributi comunali in forma diretta, previa iscrizione come per legge;

(I) la gestione e lo svolgimento dei servizi di manutenzione, pulizia, cura del ver-

de, portierato, custodia, vigilanza, sorveglianza e guardiania dei beni immobili in proprietà o in possesso del socio e/o di società partecipate dal Comune di Montalto di Castro e/o di società/enti partecipati dal socio medesimo, compresi impianti sportivi comunali, spiagge ed aree naturali protette. A tal fine la società può:

- gestire il servizio di piantumazione, pulizia e manutenzione del verde, delle aree attrezzate per il tempo libero, dei parchi e dei giardini del Comune di Montalto di Castro;

- svolgere la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico;

(L) l'attività di gestione di impianti di illuminazione ed in particolare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle linee di pubblica illuminazione; l'individuazione e la progettazione degli interventi con verifica dei livelli di sicurezza e della qualità delle prestazioni; lo sviluppo delle tecniche finalizzate ad un utilizzo razionale, efficiente ed economico dell'energia elettrica; la progettazione, la realizzazione e la manutenzione di impianti di pubblica illuminazione;

(M) la gestione dei servizi a supporto dell'igiene ambientale nonché delle attività socio-sanitarie e assistenziali;

(N) la gestione dei servizi cimiteriali e funebri, in particolare la manutenzione ordinaria e straordinaria di complessi cimiteriali, ivi compresa la pianificazione e la realizzazione di interventi; la custodia e la pulizia di complessi cimiteriali; lo svolgimento di operazioni cimiteriali, tumulazioni, estumulazioni, inumazioni, esumazioni ed attività affini; lo svolgimento dell'attività di trasporto funebre, onoranze funebri ed attività affini e connesse; l'attività di pianificazione, realizzazione e gestione di impianti di cremazione; la gestione (ivi compresa l'attività di sportello, fatturazione e riscossione), la manutenzione e la realizzazione impiantistica dell'illuminazione votiva;

(O) l'erogazione dei servizi di cura degli animali da compagnia quali la presa in pensione, la toelettatura, l'addestramento, la custodia dei medesimi, lo svolgimento dell'attività dei canili, ivi inclusa la gestione ed il supporto operativo alla gestione e manutenzione del canile comunale, nonché lo svolgimento dell'attività dei *dog-sitter*, dei servizi degli accalappiacani e del ricovero provvisorio, anche a pagamento, di animali di proprietà;

(P) la gestione e lo svolgimento del servizio di pulizia delle strutture comunali con particolare riferimento alla pulizia di locali e arredi;

(Q) la gestione di servizi anche pubblici locali come per legge, a rilevanza economica, gestiti dal socio, nei limiti ammessi dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, nonché dai singoli ordinamenti degli enti pubblici soci ed affidanti;

(R) la gestione di altre attività economiche accessorie, che non costituiscono attività per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività degli enti locali soci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della Legge 248/2006 e s.m.i., purché direttamente strumentali ai pubblici servizi e/o alle funzioni amministrative degli enti soci, coerenti con l'oggetto sociale fondamentale e comunque di entità economica non prevalente in relazione ai servizi pubblici locali gestiti in autoproduzione, ai sensi e per gli effetti delle normative vigenti e delle direttive comunitarie di riferimento;

(S) la gestione e la manutenzione degli impianti sportivi comunali; in particolare, la società può svolgere le seguenti attività, e precisamente:

- gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive;
- promozione di eventi sportivi;
- manutenzione degli impianti e delle aree sportive;

- manutenzione delle aree interne (spogliatoi, aree comuni, servizi igienici) nonché del verde relativo alle aree esterne;

(T) la gestione del servizio di mensa scolastica, anche nell'ottica di assicurare un adeguato servizio di informazione e di educazione alimentare.

4. La società deve assicurare che oltre l'ottanta per cento (80%) del proprio fatturato sia prodotto nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società in conformità all'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 175/2016 e successive modifiche e integrazioni.

5. La società potrà altresì compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ritenute necessarie o utili per il raggiungimento, in condizione di efficienza, efficacia ed economicità, dell'oggetto sociale, purché svolte in misura non prevalente all'esercizio diretto dell'attività sociale e in maniera strumentale al suo perseguimento, comunque in misura inferiore al 5% (cinque per cento) del proprio valore della produzione. È escluso il rilascio di garanzie di qualsiasi genere nell'interesse di terzi.

6. La società nell'acquisto di beni, servizi e forniture è soggetta al rispetto del Decreto Legislativo n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici).

Art. 3 (Sede)

1. La società ha sede in Montalto di Castro (VT), all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

2. Potranno essere istituite o soppresse, nei modi di legge, altre sedi, rappresentanze, filiali, succursali, uffici ed agenzie solo su autorizzazione dell'Assemblea

dei soci.

Art. 4 (Durata)

1. La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2080 e potrà essere prorogata.

TITOLO II

Capitale sociale – quote - finanziamenti

Art. 5 (Capitale sociale)

1. Il capitale sociale è pari ad euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) diviso in quote ai sensi dell'articolo 2468 del codice civile.

Art. 6 (Trasferimento delle quote e diritto di prelazione)

1. In caso di trasferimento delle quote, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, è fatto salvo il diritto di prelazione spettante ai soci.

2. Il socio che intenda cedere le proprie quote, in caso di aumento del capitale sociale, fermo restando le condizioni previste nei precedenti articoli del presente statuto, dovrà farne offerta in prelazione agli altri soci.

3. Il trasferimento o l'acquisizione delle quote è consentito solo a favore di enti pubblici e senza possibilità di trasferimento delle quote a soggetti terzi privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Art. 7 (Finanziamenti)

1. Per il fabbisogno finanziario della società il socio unico o i soci, ove esistenti, potranno provvedere, nel rispetto delle leggi in materia, tramite finanziamenti fruttiferi ed infruttiferi con obbligo di restituzione o versamenti a fondo perduto o

in conto futuro aumento di capitale nel rispetto delle norme finanziarie di cui all'articolo 21 del Decreto Legislativo 175/2016.

TITOLO III

Organi della società

Art. 8 (Organi)

1. Sono organi della società:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Amministratore Unico;
- il Sindaco Unico.

Art. 9 (L'Assemblea)

1. L'Assemblea si costituisce e delibera con la maggioranza di legge e di statuto.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea assunte in conformità con le previsioni di legge e di statuto applicabili sono vincolanti anche ove esistano più soci, ancorché questi siano assenti o dissenzienti.
3. Ad essa sono riservate le materie indicate dal presente statuto e, in mancanza, dalla legge.
4. L'Assemblea viene convocata dall'organo amministrativo e su semplice richiesta del socio Comune di Montalto di Castro, dall'Ufficio controllo analogo e nei casi previsti dalla legge.

Art. 10 (Convocazione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea viene convocata presso la sede sociale salvo diversa motivata deliberazione dell'Amministratore Unico e comunque nell'ambito territoriale del Comune di Montalto di Castro.
2. L'Assemblea deve essere convocata, almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Nel caso di società tenute alla

redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'Assemblea potrà essere convocata entro e non oltre 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, come meglio precisato al successivo articolo 21. L'Assemblea è convocata mediante raccomandata o posta elettronica certificata da inviarsi a tutti i soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante come per legge, nonché all'Amministratore Unico e al Sindaco Unico. Nell'avviso di convocazione è possibile stabilire che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione a distanza, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

3. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare e potrà contenere la data dell'eventuale seconda convocazione purché non nello stesso giorno.

4. L'Assemblea è comunque validamente costituita, anche in difetto di formalità di convocazione, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente l'Amministratore Unico ed il Sindaco Unico.

Art. 11 (Funzionamento dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico e, in caso di assenza o impedimento, da persona designata dagli intervenuti.

2. L'Assemblea provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire in Assemblea.

3. È ammessa la possibilità che le Assemblee si tengano, anche esclusivamente, in audio/video conferenza a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea accertare l'identità e la legittimazio-

ne di tutti i partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli interventi da verbalizzare;

- sia consentito agli intervenuti seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione ed alla votazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;

- siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali i partecipanti potranno affluire.

Art. 12 (Deliberazioni dell'Assemblea)

1. L'Assemblea delibera a norma di legge e le decisioni prese devono essere scritte a verbale, sottoscritto da colui che ha presieduto l'adunanza, nonché dal segretario.

2. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea a mezzo di un proprio rappresentante appositamente delegato, anche non socio in conformità di legge.

3. Nei casi previsti dalla legge ed inoltre ogni qual volta il Presidente lo riterrà opportuno, il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.

4. Le deliberazioni vengono prese a votazione palese.

Art. 13 (Compiti del socio)

1. Sono riservate alla competenza del socio:

a) l'approvazione del Bilancio di previsione triennale o Budget e relativi documenti di programmazione: relazione programmatica triennale, piano degli investimenti, piano di sviluppo, piani industriali, piano economico finanziario, piano occupazionale e determinazione di obiettivi specifici annuali e pluriennali funzionali alla riduzione dei costi di funzionamento della società in particolare prevedendo il

contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni del personale nel rispetto delle norme di finanza pubblica, piano delle alienazioni, acquisti e impegni di spesa di importo da determinare in sede assembleare;

b) l'approvazione del regolamento per il reclutamento del personale dipendente nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria e dei principi di imparzialità, trasparenza, pubblicità ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

c) l'approvazione dei regolamenti interni, del codice etico, dello schema di contratto di servizio, della carta dei servizi nonché del piano degli indicatori qualitativi e quantitativi dei servizi da erogare all'utenza;

d) l'approvazione del Bilancio, previa verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati al punto a), eventuale distribuzione degli utili, e relazione sul governo societario ai sensi dell'articolo 6, comma 4 del Decreto Legislativo 175/2016;

e) la nomina e la revoca dell'organo amministrativo nonché la determinazione del relativo compenso;

f) la nomina e la revoca del sindaco o dei revisori legali dei conti nonché la determinazione del relativo compenso;

g) le modificazioni dello statuto ed in particolare la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, trasformazione della società, trasferimento della sede sociale all'estero e revoca dello stato di liquidazione;

h) l'approvazione dell'Organigramma e della Macrostruttura aziendale e eventuali modifiche ed integrazioni;

i) la nomina del Direttore Generale;

m) gli atti di straordinaria amministrazione.

2. In applicazione dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile, il socio si riserva particolari diritti tra cui i poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento sugli Organi sociali e sugli atti fondamentali della vita societaria riguardante gli aspetti economici, patrimoniali e finanziari della qualità dei servizi e della gestione.

Art. 14 (Amministrazione)

1. La società è amministrata da un Amministratore Unico.

2. L'Amministratore Unico dura in carica per un periodo di tre esercizi o fino a revoca e può essere rieleggibile. È facoltà dell'Assemblea revocare l'Amministratore Unico nel caso in cui la società, per due anni consecutivi, abbia realizzato una perdita d'esercizio o un risultato negativo.

3. L'Amministratore Unico deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 175 del 2016. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 e successive modifiche e integrazioni, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 e successive modifiche e integrazioni.

4. All'Amministratore nominato si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11, comma 12 e comma 15 del Decreto Legislativo 175/2016. Esso è scelto tra coloro che, risultando eleggibili alla carica ai sensi delle previsioni normative in materia e non trovandosi in situazioni di ineleggibilità e/o incompatibilità con la società o con il socio, siano in possesso di una specifica competenza tecnica pro-

fessionale nel settore di attività della società o di una competenza amministrativa, per studi o esperienze professionali. Non può essere nominato Amministratore Unico il Sindaco del Comune socio, i componenti della Giunta Comunale e i Consiglieri Comunali.

5. L'Amministratore Unico deve adempiere i doveri ad esso imposti dalla legge e dall'atto costitutivo con la diligenza del mandatario ed è responsabile verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri.

6. L'Amministratore Unico è soggetto ad azioni civili di responsabilità prevista dalla normativa civilistica oltre che responsabilità di tipo amministrativo contabile.

7. L'Assemblea della società, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 175/2016.

Art. 15 (Poteri dell'Amministratore Unico)

1. L'Amministratore Unico è investito dei soli poteri per la gestione ordinaria, nei limiti previsti dagli articoli 10 e 13, e nel pieno rispetto delle prescrizioni impartite dall'ufficio controllo analogo o direttamente dal socio e trasfuse in appositi atti o direttive formali e vincolanti.

2. Inoltre, l'Amministratore Unico deve predisporre specifici programmi di valutazione del rischio aziendale (*Risk management*). In particolare, si occuperà della:

a) predisposizione di regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività alle norme di tutela della concorrenza e predisposizione del codice etico di condotta;

b) predisposizione e adozione del Piano triennale anticorruzione e trasparenza previsto dalla Legge n. 190/2012 e successive modifiche e integrazioni e dal Decreto Legislativo n. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni e adozione del Modello 231/2001.

Art. 16 (Compensi dell'organo amministrativo)

1. All'Amministratore Unico, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento dell'incarico spetta, laddove deliberato dall'Assemblea ordinaria e se previsto dalla vigente normativa per le società a controllo pubblico e nei limiti dalla stessa stabiliti, un compenso per l'attività svolta.

2. È fatto divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, gettoni di presenza o i premi di risultato.

3. Nella determinazione dei compensi si applica quanto disciplinato dall'articolo 11, comma 6, del Decreto Legislativo 175/2016 se compatibile con le risorse finanziarie e sempre previa delibera dell'Assemblea dei soci.

Art. 17 (Direttore Generale)

1. Il Direttore Generale, scelto previo esperimento di procedure selettive ad evidenza pubblica, viene nominato dall'Assemblea dei soci che determina, altresì, le sue competenze, la durata dell'incarico, il compenso, le possibili cause di revoca o decadenza e le modalità di sostituzione in caso di assenza, impedimento o vacanza del posto.

2. È comunque fatto divieto di corrispondere al Direttore Generale e ai Dirigenti trattamenti di fine mandato diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge

e dai contratti collettivi ovvero di stipulare patti e accordi di non concorrenza.

Art. 18 (Rappresentanza della società)

1. L'uso della firma sociale e la rappresentanza legale della società, sia attiva che passiva, di fronte a terzi ed in giudizio, spetta all'Amministratore Unico nei limiti previsti dal presente statuto.
2. Nel caso in cui l'Amministratore Unico abbia necessità di nominare procuratori speciali, Direttori o mandatari, per determinati atti, prevedendone i relativi poteri ed eventuali emolumenti, ad essi può essere riconosciuto il potere di firma, che deve essere preventivamente autorizzato e deliberato dall'Assemblea dei soci.

Art. 19 (Organo di Controllo)

1. Ai sensi dell'articolo 2477, primo comma, secondo periodo del codice civile, l'organo di controllo è composto da un solo membro effettivo, Sindaco Unico, individuato nel rispetto delle normative vigenti in materia per le società a controllo pubblico, il quale dura in carica per un periodo di tre esercizi, salvo revoca ed è rieleggibile.
2. I componenti dell'organo di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze.
3. Ad essi si applicano le disposizioni previste dal decreto legge 16 maggio 1994 n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994 n. 444.
4. La scelta dell'organo di controllo deve essere fatta nel rispetto della legge 12 luglio 2011 n. 120 e successive modifiche e integrazioni, in materia di equilibrio di genere.
5. È fatto divieto di corrispondere al Sindaco Unico trattamenti di fine mandato.

6. L'Organo di controllo assolve alle funzioni di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento, come previsto dalle disposizioni vigenti.

7. La revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo salvo che, per delibera dell'Assemblea o per disposto di legge, essa sia affidata ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale.

8. Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini, sentito l'organo di controllo, un revisore legale dei conti o una società di revisione, questi devono essere iscritti nell'apposito Registro; ove nominati, si applicano al revisore o alla società di revisione tutte le norme previste per gli stessi in materia di società per azioni.

9. È obbligo dell'Organo di Controllo attenersi alle disposizioni del "Regolamento sulle modalità dell'esercizio del controllo analogo sulle società partecipate del comune di Montalto di Castro" approvato con atto del Consiglio Comunale e altre successive deliberazioni in materia di controllo sulle società partecipate.

10. All'Organo di Controllo delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni previste dall'articolo 12, comma 1, del Decreto Legislativo 175/2016 in materia di responsabilità civile e contabile.

Art. 20 (Libri sociali obbligatori)

I libri sociali obbligatori sono quelli previsti dal codice civile e dalle disposizioni vigenti.

TITOLO IV

Bilancio - Utili e contratti

Art. 21 (Esercizi sociali)

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo procederà alla formazione del Bilancio, a norma di legge.
2. Il Bilancio dovrà essere depositato nella sede sociale, unitamente alla relazione sulla gestione, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea, corredato della relazione del Sindaco Unico.
3. Nel rispetto della disciplina in materia di società a controllo pubblico, contestualmente alla relazione del Bilancio d'esercizio, l'Amministratore Unico predispone annualmente la relazione sul governo societario, con l'indicazione dei relativi strumenti adottati dalla società ed, in particolare, dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, da sottoporre all'Assemblea dei soci come previsto dall'articolo 3, lettera d), del presente statuto.
4. Il Bilancio di esercizio deve essere approvato con delibera dell'Assemblea entro 120(centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, ove la società sia tenuta alla redazione del Bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società medesima, entro 180(centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In tale ultimo caso, l'organo amministrativo dovrà segnalare nella relazione di cui all'articolo 2428 del codice civile le ragioni della dilazione.

Art. 22 (Utili)

1. Dagli utili netti annuali deve essere dedotto il 5% (cinque per cento) da assegnare alla riserva ordinaria, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
2. La restante parte degli utili potrà essere reimpiegata in opere di miglioramento degli impianti e attrezzature salvo contraria disposizione normativa.

3. È facoltà dell'Assemblea dei soci deliberare in relazione ad un accantonamento obbligatorio di una quota degli utili realizzati, così come derivanti dal bilancio di esercizio per le finalità o la *mission* dell'Ente proprietario.

Art. 23 (Contratti)

1. I contratti tra il socio e la società nonché le operazioni a favore del socio devono essere trascritti nel libro delle deliberazioni dell'Amministratore Unico e risultare da atto scritto.

TITOLO V

Rapporti con il socio - Indirizzo e controllo

Art. 24 (Indirizzo)

1. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi, la programmazione ed i controlli cui la società deve attenersi nell'attuazione dei suoi compiti ed emana le direttive generali necessarie al raggiungimento di obiettivi e standard di interesse collettivo attraverso la predisposizione dei necessari atti programmatici e gestionali.

Art. 25 (Controllo analogo)

1. La società opera secondo le modalità proprie degli affidamenti "in house".
2. Il socio pubblico esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi: in ragione di ciò, l'attività di vigilanza e controllo sulla società è esercitata da un'apposita struttura interna dell'Ente locale "Ufficio di Controllo" previsto dal "Regolamento sulle modalità di esercizio del controllo analogo sulle società partecipate del Comune di Montalto di Castro".
3. Il Consiglio Comunale definisce preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza, per il tramite dell'ufficio controllo analogo a ciò preposto, un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente propieta-

rio e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

4. Il controllo analogo si articola su due tipologie:

a. Controllo societario. Il controllo societario è attuato nella fase di formazione dello statuto e dei suoi aggiornamenti, nella definizione del sistema di governance nell'ambito delle alternative consentite dal diritto societario, nella scrittura dei patti parasociali e dei patti di sindacato, nell'esercizio dei poteri di nomina degli amministratori e nella fissazione dei criteri di distribuzione delle deleghe;

b. Controllo economico-finanziario. Il controllo economico-finanziario tende a indirizzare l'attività della società verso il perseguimento dell'interesse pubblico garantendo una gestione efficiente, efficace ed economica, che rappresenti per l'Ente la soluzione più vantaggiosa rispetto a quella rinvenibile dal libero mercato. Il controllo economico-finanziario viene attuato attraverso il monitoraggio:

- preventivo nella fase di programmazione annuale e pluriennale del "budget";
- concomitante con l'analisi di report periodici sullo stato di utilizzazione del budget;
- a consuntivo attraverso l'analisi dei Bilanci di esercizio.

5. Vengono individuati tre diversi momenti di controllo:

A) Controllo preventivo:

1. Nel rispetto degli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio Comunale, l'Ufficio di Controllo esercita attività di controllo preventivo sui documenti programmatici della società. A tal proposito la società, entro il mese di ottobre di ogni anno, presenta il budget economico e finanziario per l'esercizio successivo, il piano pluriennale contenente gli obiettivi di massima sulle attività, il piano degli

investimenti, il piano degli acquisti, nonché il piano delle assunzioni.

2. I documenti sopra elencati devono essere predisposti secondo gli indirizzi vincolanti forniti dall'Ente; in caso di richiesta di modifica di uno o più degli stessi, la società sarà chiamata ad adeguarsi entro 15 giorni lavorativi dalla comunicazione. Il mancato rispetto degli indirizzi equivale a inadempimento.

3. Il programma economico e finanziario annuale deve contenere le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, in rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti:

a. le linee di sviluppo delle diverse attività;

b. il programma degli investimenti da attuarsi in conformità al programma pluriennale con l'indicazione della spesa prevista nell'anno.

4. Il programma pluriennale, di durata triennale, deve essere articolato per singoli programmi e, ove possibile, per progetti, mettendo in evidenza:

a. gli investimenti previsti;

b. le previsioni dei costi.

5. Al piano delle assunzioni deve essere allegata la pianta organica, la quantificazione dei costi del personale e le politiche di sviluppo e di incentivazione dello stesso.

B) Controllo concomitante:

1. Il controllo concomitante è di competenza dell'Ufficio di Controllo ed è attuato attraverso il monitoraggio:

a. delle relazioni trimestrali, trasmesse dalla società, nelle quali viene illustrato lo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel budget e sono rilevate e analizzate le eventuali cause degli scostamenti rispetto al budget, nonché le azioni correttive da attuare;

b. delle relazioni trimestrali, trasmesse dalla società, sull'andamento della situazione economico finanziaria e patrimoniale riferita al semestre antecedente. Tale relazione deve contenere:

- report economico suddiviso per centri di costo analitici (settori di attività) trimestrale;
- report sui flussi di liquidità-trimestrale;
- report sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati, contenente anche la batteria di indicatori-trimestrale;
- elenco aggregato degli acquisti di beni, servizi e lavori, indicando le modalità di individuazione dei fornitori.

2. I soggetti tenuti ad effettuare il controllo analogo, qualora ritengano le relazioni di cui sopra non esaustive, possono chiedere alla società documentazioni integrative tese a fornire ulteriori dettagli sull'andamento dei singoli servizi.

3. L'Ufficio di Controllo può fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria della società.

4. La reportistica di cui sopra sarà oggetto di valutazione da parte dell'Ufficio di Controllo per essere poi trasmessa al Sindaco del Comune di Montalto di Castro.

C) Controllo a consuntivo:

1. Al fine di consentire l'esercizio del controllo consuntivo e di acquisire il parere dell'Ufficio di Controllo, la società deve trasmettere al socio la proposta di bilancio di esercizio, almeno venti giorni prima la data prevista per l'approvazione della stessa.

Inoltre la società dovrà garantire:

a. lo svolgimento dell'attività nel rispetto dei principi e/o delle norme di trasparenza, efficienza ed economicità previste per gli enti locali;

b. l'accesso ai documenti, seppur nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003;

c. la fornitura di notizie e informazioni relative alle attività delle società e di tutta la documentazione richiesta e utile all'espletamento delle funzioni proprie dell'Ufficio di Controllo;

d. se richiesto, la partecipazione alle riunioni dell'Ufficio di Controllo al fine di assicurare la completa informazione.

TITOLO VI

Rapporti con la cittadinanza

Art. 26 (Partecipazione)

1. La società è tenuta a promuovere ogni possibile forma di partecipazione consultiva della collettività in ordine al funzionamento e all'erogazione dei servizi pubblici locali gestiti.

Per i fini di cui al precedente comma, la società:

- a) deve assicurare che ai reclami degli utenti sia data risposta ai sensi di legge;
- b) prende in considerazione proposte presentate da associazioni o gruppi di cittadini e di utenti;
- c) partecipa, se richiesto, alle conferenze od incontri indetti dal socio per discutere i problemi dei servizi pubblici da essa gestiti o comunque interagenti con essi;
- d) instaura rapporti con gli organi di comunicazione e di informazione;
- e) cura i rapporti con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, mediante incontri, visite guidate e predisposizione di materiale didattico inerente la gestione dei propri servizi;
- f) predispone pubblicazioni divulgative da distribuire gratuitamente alla cittadinanza in ordine alla gestione dei propri servizi.

Art. 27 (Carta dei servizi)

1. La società, nell'ambito delle indicazioni di cui alla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 2004, adotterà una "carta dei servizi" in cui saranno indicate le modalità e i tempi standard di erogazione delle attività svolte e dal decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 e successive modifiche e integrazioni (Codice del consumo) articolo 101.

TITOLO VII

Altre disposizioni

Art. 28 (Scioglimento e liquidazione)

1. Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, previa delibera del Consiglio Comunale.

2. Nel caso di cui al precedente comma nonché qualora si verifichi una delle altre cause di scioglimento previste dall'articolo 2484 del codice civile ovvero da altre disposizioni di legge o del presente statuto, l'Assemblea, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

3. In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori, si applica la disposizione dell'articolo 2489 del codice civile.

4. La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione ai sensi dell'articolo 2487-ter del codice civile.

5. Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

6. Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al Capo VIII del Titolo V del Libro V del codice civile.

Art. 29 (Disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le pertinenti norme del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

* * * * *

Null'altro essendovi da deliberare, e nessuno chiedendo la parola, il Presidente, accertati e proclamati i risultati delle votazioni, dichiara sciolta la seduta alle ore undici e minuti cinque.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale, che ho letto al comparente, il quale lo ha dichiarato conforme alla sua volontà ed unitamente a me Notaio lo sottoscrive alle ore undici e minuti quindici.

Consta di otto fogli, in parte scritti di mio pugno ed in parte dattiloscritti da persona di mia fiducia, ma per mia cura, su ventotto pagine intere e quanto sin qui della presente ventinovesima.

Firmato: Daniele DI PIETRO - Maria Elisabetta DE ROSA Notaio

Io sottoscritta Dott.ssa Maria Elisabetta De Rosa, Notaio in Montalto di Castro, iscritta nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, certifico che:

- la presente copia autentica informatica è conforme all'originale su supporto analogico, in corso di registrazione, conservato fra i miei atti e munito delle prescritte firme;

- consta di ventotto facciate;

- la presente copia viene rilasciata, ai sensi dell'art. 68 ter della legge 16 febbraio 1913 n. 89 e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, su supporto informatico e da me sottoscritta mediante apposizione della firma digitale, portante il certificato numero di serie 59 e4, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority, avente validità fino al 23/02/2027.

Si rilascia alla parte interessata, per gli usi consentiti.

File firmato digitalmente dal Notaio Maria Elisabetta De Rosa